



PROVINCIA DI TERNI

CAP 05100-V.le della Stazione 1 - Tel.0744-4831-FAX 0744-483250

Prot. 14859

data 05/07/2019

BANDO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO

1. STAZIONE APPALTANTE:

PROVINCIA DI TERNI Viale della Stazione 1 TERNI - Tel. e Fax 0744 483264 – 483230. P.I. 00179350558 – e-mail: appaltiecontratti@provincia.terni.it

2. PROCEDURA DI GARA:

Appalto per affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso D. Lgs n. 50/2016 in esecuzione della determina dirigenziale a contrarre della Provincia di Terni n.178 del 16/04/2019 .

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica raggiungibile al sito <https://garetelematiche.provincia.terni.it> sezione gare e procedute in corso

Non saranno ritenute valide, e pertanto escluse, offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione anche se poi sanate con la presentazione nella piattaforma.

3. OGGETTO ED INFORMAZIONI INERENTI LA CONCESSIONE:

Il bando ha per oggetto la concessione della gestione e manutenzione del campo di calcio "Perona" sito in Terni Via Sabotino.

La gestione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei seguenti atti:

- 1) Disciplinare per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Terni;
- 2) Piano di utilizzo del campo di calcio;
- 3) Schema della convenzione per la concessione del campo di calcio;
- 4) Piano di conduzione tecnica dell'impianto;
- 5) Scheda

4. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione, desunto dall'importo degli introiti annui per i 25 (venticinque) anni di gestione previsti, è pari a € 639.000,00 (Seicentotrentanovemila/00)

Il valore del canone annuo da corrispondere alla Provincia di Terni da parte del concessionario è pari ad € 4.000,00 soggetto ad aumento in fase di gara.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE:

Il contratto di concessione avrà la durata massima di anni 25 (venticinque) soggetta a riduzione in fase di gara. Comunque la durata della concessione proposta dal concorrente non può essere superiore al periodo di tempo necessario per il recupero degli investimenti insieme ad una remunerazione del capitale investito tenuto conto degli investimenti proposti, da dimostrare con la presentazione del piano economico finanziario.

6. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI:

6.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, reperibile nella piattaforma telematica della Provincia, comprende i seguenti atti:

- 1) Disciplinare per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Terni;
- 2) Piano di utilizzo del campo di calcio;
- 3) Schema della convenzione per la concessione del campo di calcio;
- 4) Piano di conduzione tecnica dell'impianto;
- 5) Scheda
- 6) Bando di gara;
- 7) Disciplinare di gara

6.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma informatica, previa registrazione sulla stessa, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. La risposta ai chiarimenti richiesti verrà inoltrata mediante la medesima piattaforma entro i successivi tre giorni lavorativi. Non sono ammessi chiarimenti telefonici o tramite PEC o e mail.

6.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6.4. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

- a. termine: Ore del 13,00 del 16/09/2019;
- b. indirizzo telematico: <https://garetelematiche.provincia.terni.it>
- c. modalità: secondo quanto previsto nel **disciplinare di gara**;
- d. apertura offerte: il giorno 17/09/2019 alle ore 10,00 presso la sede della Provincia in viale della Stazione 1 in seduta pubblica

Seconda seduta pubblica, in caso di regolarizzazioni inerenti la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive: il giorno 23/09/2019 alle ore 10,00 presso la sede della Provincia in viale della Stazione 1.

Le sedute pubbliche per l'apertura dell'offerta tecnica e dell'offerta economica verranno comunicate tramite la piattaforma telematica.

8. CAUZIONI: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

- a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo della concessione (Euro 12.780,00) costituita alternativamente:
 - da versamento in contanti o con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria della Provincia di Terni Codice IBAN: IT30R0622014405000002100001 con la causale cauzione provvisoria appalto gara CIG 77069719 A8
 - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 7.a. del presente bando, intestata alla Provincia di Terni;

La cauzione dovrà comunque essere predisposta nel rispetto dello schema di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive **n. 31 del 19/1/2018 in vigore dal 25/4/2018.**

L'importo **della cauzione di cui al punto a)** ed il suo eventuale rinnovo, può essere ridotto, del 50% se il concorrente è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN/IEC 17000.

Inoltre l'importo della cauzione può essere ridotto secondo le percentuali previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti e delle certificazioni specificate ed elencate nel comma in questione

Se la ditta si avvale di una qualsiasi delle suddette riduzioni deve segnalarlo in sede di offerta e deve documentare i requisiti di cui è in possesso mediante copia autenticata, anche ai sensi del DPR 445/2000, dei relativi certificati.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

La documentazione relativa alle cauzioni deve essere inserita nella busta telematica amministrativa nella piattaforma secondo le seguenti modalità:

a) In caso di versamenti alla tesoreria comunale: ricevuta di versamento in formato elettronico (previa scansione),

b) In caso di polizza assicurativa o bancaria: Polizza in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal garante e dal/i contrante/i

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese le garanzie fidejussorie devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Le cauzioni devono essere intestate alla Provincia di Terni in qualità di beneficiario.

9. FINANZIAMENTO: La concessione è finanziata con fondi propri del concessionario.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Concorrenti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 dello stesso D.Lgs. anche con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 209 del 2005.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;

- La condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento, di partecipare anche in forma individuale.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: I concorrenti devono possedere:

11.1 requisiti di idoneità professionale:

1) essere Società e associazione sportiva dilettantistica, Ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale. Per associazione sportiva dilettantistica si intende quella le cui forme sono indicate nell'art. 17 dell'art. 90 della L. 27/12/2002 n. 289, che sia riconosciuta dal CONI ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28/05/2004 n. 136, convertito nella L. 27/7/2004 n. 186 e pertanto iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI:

o

2) possedere l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, per attività analoga alle prestazioni da espletare;

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC

n. 1174 del 19 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e **allegano la ricevuta nella busta telematica amministrativa della piattaforma in formato elettronico (previa scansione)**. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima del termine di presentazione dell'offerta, la Centrale di Committenza esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. RICORSO ALL'AVVALIMENTO Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 6.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Tutta la documentazione relativa all'avvalimento deve essere inserita nella busta telematica "A Documentazione" della piattaforma telematica, in formato elettronico e sottoscritta digitalmente

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'inoltro della documentazione a sanatoria alla Provincia di Terni deve avvenire con l'utilizzo della piattaforma telematica.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. SUBAPPALTO DEI LAVORI E DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DELLA GESTIONE:

Eventuali lavorazioni previste nel progetto sono subappaltabili a scelta del Concessionario, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ed all'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il concedente e verso terzi si intenderà il Concessionario. È vietata la sub-concessione della gestione.

17. VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN FASE DI GARA:

La verifica dei requisiti sarà effettuata con il sistema AVCPASS messo a disposizione della ex AVCP i cui compiti ora, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 24/6/2014, sono stati trasferiti alla Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve ANAC).

Il concorrente pertanto sarà tenuto a registrarsi presso il sistema AVCPASS ed ad ottenere il codice "PASSOE" che, dopo essere stato generato dovrà essere stampato, firmato ed inserito nella Busta telematica amministrativa. In caso di A.T.I. il PASSOE dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facente parte dell'Associazione stessa.

La verifica dei requisiti per gli eventuali sub appaltatori avverrà al momento della presentazione della richiesta di sub-appalto da parte dell'appaltatore, che dovrà essere corredata dalle dichiarazioni dei sub appaltatori attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, senza utilizzo del sistema Avcpass, bensì mediante le richieste dei certificati direttamente agli Enti preposti al relativo rilascio i quali, ai sensi della Legge n. 183/2011, sono tenuti ad adempiere entro 30 giorni dalla ricezione, decorsi i quali, previo formale sollecito nei giorni immediatamente successivi privo di riscontro, i certificati si hanno per rilasciati con esito positivo.

La verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dagli eventuali sub appaltatori, inerenti l'assenza di gravi errori nell'esercizio della propria attività professionale tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, avverrà, come disposto anche dall'art. IV "I mezzi di prova adeguati", comma 4.3 della Linea guida ANAC n. 6 del 14/12/2016 (Capo IV), art. 4.3, lett. a) mediante:

➤ accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice.

La verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dagli eventuali sub appaltatori, inerenti la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale oppure nel caso sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso, avverrà, come disposto anche dall'art. IV "I mezzi di prova adeguati", comma 4.3 della Linea guida ANAC n. 6 del 14/12/2016 (Capo IV), art. 4.3, lett. b) e art. 4.4, mediante:

acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

18. MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con l'assegnazione di un punteggio per ciascuno degli aspetti tecnici ed economici della proposta presentata da ciascun concorrente, come di seguito descritto.

L'offerta tecnica e l'offerta economica verranno valutate dalla Commissione con punteggio massimo:

- per l'Offerta Tecnica di punti 80 su 100 (ottanta su cento);
 - per l'Offerta Economica di punti 20 su 100 (venti su cento);
- come meglio specificato nell'allegato denominato "Criteri di valutazione delle offerte".

In particolare l'offerta tecnica prevede:

PROGETTO GESTIONALE Max punti 25

Di cui

Qualificazione professionale max punti 5

Profilo tecnico della gestione max punti 5

Qualità della proposta sportiva max punti 5

Qualità della proposta gestionale max punti 5

Radicamento sul territorio max punti 5

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE Max punti 45

MINORE DURATA DELLA CONCESSIONE Max punti 10

In particolare l'offerta economica prevede:

IMPORTO IN AUMENTO DEL CANONE ANNUO Max punti 15

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE Max punti 5

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto oltre ad un segretario. In capo ai commissari ed al segretario non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire, su richiesta, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella piattaforma telematica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

20. ALTRE INFORMAZIONI

- ❖ Il concessionario è tenuto a prestare cauzione definitiva, pari all'importo annuo del canone di concessione offerto, predisposta secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 31 del 19.01.2018, La cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e deve essere prestata fino alla scadenza della concessione;
- ❖ le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- ❖ Organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Umbria. Il termine di presentazione del ricorso al T.A.R. è di 30 giorni
- ❖ tutte le spese contrattuali di qualsiasi natura saranno a carico del concessionario.
- ❖ tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al foro di Terni con esclusione del Collegio arbitrale;
- ❖ Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Catia DE SANTIS della Provincia di Terni
- ❖ CIG : 78767167AA

IL DIRETTORE F.F

Dott.ssa Gioia RINALDI

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.